

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

PILLOLE DI APPALTI **di Alessandra Cresta**

LA VERIFICA DEI REQUISITI

(Artt. 17 e 52)

La **verifica dei requisiti** mira a garantire che gli operatori economici che partecipano alle gare d'appalto siano affidabili e posseggano l'idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria per eseguire i lavori, fornire i servizi o le forniture richieste.

REQUISITI GENERALI

(Artt. 94-95)

Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, le **cause di esclusione** sono state ordinatamente **ripartite in cause automatiche e non automatiche**, come segue:

- A) Cause di **esclusione automatica** di cui all'art. 94 del Codice:
- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati previsti dall'art. 94, comma 1, lettere a), b, c), d), e), f) g) e h);
 - la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa previsto dallo stesso decreto;
 - Sanzione interdittiva ex D.lgs n. 231/2001;
 - Certificazione ex art. 17 Legge n. 68/1999;
 - Procedure concorsuali;
 - Iscrizione al casellario informatico di Anac;
 - Regolarità fiscale e contributiva di natura grave e definitiva (la cui disciplina di dettaglio è contenuta nell'allegato II.10);
 - Specifica causa di esclusione riguardante gli appalti PNRR.
- B) Cause di **esclusione non automatica** di cui all'art. 95 del Codice:
- Gravi infrazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale, sociale e del lavoro
 - Conflitto di interesse
 - Distorsione della concorrenza
 - Offerte degli operatori siano imputabili ad un unico centro decisionale
 - Illecito professionale grave
 - Gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo quanto indicato nell'allegato II.10

REQUISITI SPECIALI

(Art. 100)

(Requisiti di ordine speciale)

I requisiti di ordine speciale, previsti dall'art. 100 del Codice sono i seguenti:

- Idoneità professionale (CCIAA, Albi, ecc...)
- Capacità economico-finanziaria
Un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto
- Capacità tecniche e professionali
Aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

MODALITA' VERIFICA

(Art. 99)

(Verifica del possesso dei requisiti)

La stazione appaltante verifica:

1. l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94
2. l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95,
3. il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

attraverso

- ✚ la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (**F.V.O.E.**) di cui all'articolo 24 del Codice (introdotto dall'ANAC con Delibera 27 luglio 2022 n. 464)
- ✚ la **consultazione degli altri documenti allegati** dall'operatore economico,
- ✚ nonché tramite **l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND)** di cui all'articolo 50-ter del C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale), di cui al D.lgs n. n. 82/2005 e **con le banche dati** delle pubbliche amministrazioni.

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dalle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici per finalità istituzionali, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione:

- ✚ se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico,
- ✚ se sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro,
- ✚ se possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

VERIFICA REQUISITI

SOPRA SOGLIA C/ SOTTO SOGLIA

SOPRA SOGLIA

(Art. 17, comma 5)

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispose la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, **dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**

VERIFICA REQUISITI


SOTTO SOGLIA


(Art. 52)

(Controllo sul possesso dei requisiti)

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b),
di importo inferiore a 40.000 euro,

gli **operatori economici**

attestano  con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**



il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti

La **stazione appaltante verifica le dichiarazioni,**

ANCHE previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Dovranno essere assoggettati a controllo a campione anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA.

Ciò, in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo 52, le modalità per l'espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle S.A. OGNI ANNO e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti (Parere MIT n. 2134 del 13/12/2023 in materia di controlli a campione sugli operatori economici e sugli obblighi delle stazioni appaltanti)

Come si legge nella Relazione al Codice:

- ✚ L'art. 52 prevede una **modalità di semplificazione** per la verifica dei requisiti in riferimento agli **affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000.**
- ✚ La disciplina nasce **dall'esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di micro-affidamenti.**
- ✚ Per tali procedure la Stazione Appaltante è esonerata dall'**obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario**, il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

- + **Ferma restando la facoltà di verificare** il possesso dei requisiti da parte del **singolo affidatario**, il comma 1 prevede che **la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata solo a verificare le dichiarazioni tramite sorteaggio di un campione** individuato con modalità predeterminate ogni anno.

SANZIONI

Al fine di **responsabilizzare l'affidatario** allorché rende l'attestazione concernente il possesso dei requisiti, l'art. 52, al comma 2, stabilisce che

“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- a. *alla **risoluzione** del contratto,*
- b. *all'**escussione** della eventuale garanzia definitiva,*
- c. *alla **comunicazione all'ANAC***
- d. *alla **sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.***

Il **provvedimento di sospensione** dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia indette dalla S.A. deve essere adottato:

- nel rispetto dei noti principi del giusto contraddittorio (comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e assegnazione termine per le controdeduzioni)
- e dell'obbligo di motivazione (sia avuto riguardo alla valutazione delle circostanze fattuali concrete e delle controdeduzioni, sia in relazione alla quantificazione della sanzione tra uno e dodici mesi della sospensione, che dovrà tenere conto, tra l'altro, sia della gravità della violazione, sia del pregiudizio subito in concreto dalla S.A. per effetto della risoluzione del contratto).

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.*